

INAIL  
Ai direttori compartimentali ex Ipsema  
loro sedi

Oggetto:Linee guida riguardanti l'aumento in via straordinaria dell'indennità per indennizzo del danno biologico per gli assistiti del settore marittimo a decorrere dal 01 giugno 2010.

#### Quadro Normativo

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
- Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 13 “Danno biologico”;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Legge finanziaria 2007” , articolo 1, comma 780;
- Legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Protocollo welfare” , art. 1, commi 23 e 24
- Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009 “Determinazione, a decorrere dal 2008, dell'aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico ”.
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali nota prot. n.0000359 del 15.09.2011

#### Premessa

L'art.7, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha stabilito la soppressione dell'Ipsema e la conseguente attribuzione di tutte le sue funzioni all' INAIL che succede in tutti i relativi rapporti.

In virtù di tale successione a titolo universale l'Istituto ha chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di estendere l'applicazione dell'articolo 1, comma 23, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e, quindi le disposizioni contenute nel DM 27 marzo 2009 agli ex destinatari delle prestazioni IPSEMA divenuti assicurati INAIL.

Dopo un ampio scambio di carteggio e di corrispondenza, con nota prot.n.0000359 del 15.09.2011 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato l'Istituto ad applicare l'aumento, previsto dal D.M. del 27.03.2009 in via straordinaria nella misura dell' 8,68%, dei ratei

di rendita maturati e degli indennizzi in capitale liquidati dal 1° giugno 2010 (data di accorpamento dell'Ipsema in Inail) agli assistiti del settore marittimo.

E' opportuno sottolineare che tale aumento ha valore straordinario e, pertanto non deve intendersi quale rivalutazione delle tabelle attualmente in vigore alle quali si dovrà continuare a fare riferimento.

La misura percentuale dell'incremento come detto è fissata nel 8,68% da erogare a titolo indennizzo danno biologico e si applica agli indennizzi in capitale liquidati a decorrere dal 1° giugno 2010, nonché ai ratei di rendita maturati dalla stessa data.

L'aumento si applica, anche, agli indennizzi in capitale erogati e alle rendite costituite a seguito di domanda di aggravamento e di contenzioso amministrativo o giudiziario.

Tenuto conto che i meccanismi applicativi dell'indennizzo in danno biologico restano quelli già utilizzati dall'INAIL per la generalità dei beneficiari, di seguito sono riportate le linee guida al riguardo, elaborate per le due tipologie di indennizzo del danno biologico: in capitale ed in rendita.

### **1) Indennizzo danno biologico in capitale**

Premesso che l'aumento dell'8,68 si applica alla somma effettivamente corrisposta a titolo di indennizzo in capitale a far data dal 1° giugno 2010 e che per tale data deve intendersi quella del provvedimento di liquidazione dell'indennizzo in capitale ( cioè quella del mandato definitivo), si esaminano le seguenti fattispecie:

A) Erogazione dell'acconto a seguito di accertamento provvisorio dei postumi.

Trattandosi di accertamento provvisorio, stante la impossibilità della definitiva valutazione del grado di inabilità permanente, l'aumento in via straordinaria non è corrisposto in tale fase istruttoria

B) indennizzo in capitale a seguito di accertamento definitivo dei postumi.

In questo caso occorre distinguere tra:

- indennizzo in capitale preceduto da erogazione di acconto in via provvisoria corrisposto **ante** 1° giugno 2010.

Poiché l'aumento straordinario si applica esclusivamente agli indennizzi in capitale liquidati a far data dal 1° giugno 2010, ne consegue che per questi casi è necessario operare una distinzione in relazione all'esito dell'accertamento definitivo:

1. Conferma della misura dei postumi valutata in via provvisoria (es. postumi provvisori pari al 6% con acconto nell'anno 2009 cui segue nel mese di maggio 2010 accertamento definitivo che conferma la valutazione del 6%). In questo caso , poiché l'acconto è stato liquidato in data antecedente al 1° giugno 2010,

senza ulteriori erogazioni stante la conferma del grado precedentemente valutato, nulla è corrisposto a titolo di aumento in via straordinaria.

2. Aumento della misura dei postumi valutata in via provvisoria (es. postumi provvisori pari al 6% con acconto nel gennaio 2010; segue accertamento definitivo nel mese di ottobre 2010 con aumento del grado al 10%). In questo caso poiché l'acconto è stato erogato in data antecedente al 1° giugno 2010, l'aumento si applica esclusivamente alla somma liquidata per la differenza di grado.

- Indennizzo in capitale preceduto da erogazione di acconto in via provvisoria corrisposto **a far data** dal 1° giugno 2010.

In questo caso poiché gli importi liquidati a seguito di valutazione provvisoria e di accertamento definitivo decorrono dal 1° giugno 2010, saranno entrambi rivalutati. Pertanto, l'aumento è calcolato su quanto previsto in tabella per il grado accertato in via definitiva, e conseguentemente se in sede di accertamento definitivo dei postumi è confermato il grado valutato in via provvisoria, di fatto l'importo erogato sarà pari all'8,68% di quanto precedentemente corrisposto.

- Indennizzo in capitale liquidato dal 1° giugno 2010 non preceduto da erogazione di acconto in via provvisoria.

In tale ipotesi l'aumento è calcolato sull'intera somma erogata, pari a quella indicata in tabella per il grado accertato in via definitiva.

#### C) Adeguamento dell'indennizzo in capitale per aggravamento

Si ribadisce che l'aumento in via straordinaria si applica solo agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a far data dal 1° giugno 2010, e si fa presente che a seguito della richiesta di aggravamento occorre distinguere tra due ipotesi:

- se l'indennizzo in capitale è erogato per la prima volta l'aumento in capitale è applicato sull'intera somma, corrispondente a quella elencata in tabella per il nuovo grado accertato (es. precedente valutazione dei postumi pari a 2%, a seguito di aggravamento il nuovo grado accertato è pari al 6%);
- se è confermato il grado precedente nulla deve essere corrisposto perché non c'è differenza di grado (es. postumi pari a 6% a seguito di aggravamento è confermato il 6%)
- se i postumi sono valutati in misura superiore a quelli già indennizzati, l'aumento si applica alla somma corrisposta per differenza di grado (es. precedente valutazione dei postumi pari a 6%, a seguito di aggravamento il grado è aumentato al 10%).

Nel secondo tabulato del mese di dicembre è prevista l'elaborazione degli importi da erogare a titolo di aumento in via straordinaria degli indennizzi con le modalità sin qui dettagliate. Le sedi dovranno eseguire dei controlli anche a campione sulla rispondenza degli importi da liquidare.

Ai beneficiari dell'aumento sarà inviata via postel una comunicazione in merito, come da schema fac simile allegato. Il file di tali comunicazioni verrà reso disponibile nella cartella Stampe del disco F di ciascuna Sede.

## **2) Indennizzo danno biologico in rendita**

Sono interessate all'aumento in oggetto esclusivamente le rendite costituite per eventi che si sono verificati dal 25 luglio 2000.

L'aumento è applicato sulla quota parte del rateo relativa all'indennizzo del danno biologico, con riferimento ai ratei maturati a decorrere 1° giugno 2010.

Conseguentemente se con il primo rateo utile sono erogati anche arretrati per decorrenza della rendita antecedenti il 1° giugno 2010, gli importi dei ratei maturati prima di tale data non sono considerati ai fini dell'aumento.

Nel caso di rendite cessate e/o sospese per i ratei maturati dal 1° giugno 2010 l'importo da erogare a titolo di aumento sarà oggetto di un elaborato a parte per consentire agli operatori di effettuare tutte le necessarie verifiche ai fini della corretta liquidazione agli aventi diritto.

L'elaborazione degli importi da erogare a titolo di aumento in via straordinaria degli indennizzi è prevista nel tabulato del rateo di dicembre 2011 (secondo mandato). Le sedi dovranno eseguire dei controlli, anche a campione, sulla rispondenza degli importi da liquidare a titolo di rateo mensile ed arretrati.

Ai beneficiari dell'aumento sarà data la necessaria informativa attraverso la consueta comunicazione mensile di accredito che viene inviata via postel. Il file di tali comunicazioni verrà reso disponibile nella cartella Stampe del disco F di ciascuna Sede

Considerato il notevole impatto sulla procedura Oracle, il rilascio delle relative implementazioni avverrà in diverse fasi, delle quali sarà data tempestiva comunicazione con apposite note tecniche.

Il Direttore Centrale  
dott. Agatino Cariola

